

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE E DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DI RICERCA

*Approvato dal Consiglio del Dipartimento di Bioscienze e Territorio
n. 11 DEL 06/10/2022*

| | |
|--|---|
| Premessa | 1 |
| Art 1. Finalità | 1 |
| Art 2. Criteri generali di ripartizione delle risorse | 2 |
| Art 3. Modalità di accesso al Fondo di Ricerca | 2 |
| Art 4. Attribuzione e uso del contributo di base | 3 |
| Art 5. Attribuzione e uso del fondo progetti di ricerca | 3 |
| Art 6. Modalità di presentazione di progetti di ricerca | 4 |
| Art 7. Valutazione e selezione dei progetti di ricerca | 4 |
| Art 8. Attribuzione e uso del Premio di Ricerca | 5 |
| Art 9. Rendicontazione delle attività e verifiche ex-post | 6 |

Premessa

Il presente Regolamento disciplina l'assegnazione e l'utilizzo del Fondo di Ricerca (FR) stanziato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi del Molise a favore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio (DiBT) e che il Dipartimento medesimo destina alle attività di promozione e sostegno della ricerca scientifica.

Art 1. Finalità

1. Il Dipartimento garantisce a tutti i suoi membri l'esercizio effettivo della libertà di ricerca negli ambiti disciplinari coerenti con il progetto istitutivo del Dipartimento. Il Dipartimento si impegna a supportare le attività di ricerca innovative e di eccellenza, di base e applicate, vista anche la loro importanza per la valutazione e per il finanziamento del Dipartimento stesso.
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di fornire criteri e modalità procedurali finalizzate a ripartire e distribuire le risorse finanziarie disponibili stanziato dall'Ateneo per la ricerca con l'obiettivo di:
 - a) supportare e incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale da parte dei professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;

- b) favorire l'accesso a fondi di ricerca ad aree del Dipartimento connotate da minore attrattività di finanziamenti;
- c) favorire l'avvio di nuove linee di ricerca con l'obiettivo di costituire le basi su cui impostare progetti di ricerca per l'ottenimento di finanziamenti esterni anche tramite la partecipazione a bandi competitivi.

Art 2. Criteri generali di ripartizione delle risorse

1. Il Fondo di Ricerca sarà ripartito con l'obiettivo di:
 - a) offrire un contributo di base alle attività di ricerca dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio (linea di intervento "*Contributo base*");
 - b) finanziare nuove idee attraverso progetti di ricerca annuali (linea di intervento "*Start-up*");
 - c) incentivare la produzione scientifica di rilievo nazionale e internazionale mediante l'istituzione di un premio alla produzione scientifica (linea di intervento "*Premialità*").
2. Per la linea di intervento "*Contributo base*" sarà allocata una percentuale non superiore al 25% dell'intero Fondo di Ricerca.
3. La quota della linea di intervento "*Start-up*" può essere incrementata dal fondo di Dipartimento derivante da progetti e convenzioni finanziati, su proposta del Direttore e delibera del Consiglio di Dipartimento, previa verifica della disponibilità finanziaria.
4. Il premio alla produzione scientifica non potrà essere superiore a € 2.000,00.
5. La quota del Fondo di Ricerca dedicata alle diverse linee di intervento, nel rispetto della disponibilità finanziaria e dei criteri generali definiti ai precedenti commi, è stabilita, di anno in anno, dal Consiglio di Dipartimento su proposta dell'Unità di Gestione della Qualità (UGQ) della Ricerca del Dipartimento.
6. Successivamente all'attribuzione del Fondo di Ateneo per la Ricerca ed entro 30 giorni dall'approvazione in Consiglio di Dipartimento della distribuzione del Fondo di Ricerca sulle diverse linee di intervento, si procederà alla pubblicazione di un bando interno che riporterà la disponibilità finanziaria di ciascuna linea di intervento e l'importo massimo attribuibile a ciascun progetto di ricerca.

Art 3. Modalità di accesso al Fondo di Ricerca

1. L'accesso alla linea di intervento "*Contributo base*" è garantito a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, senza necessità di presentare alcuna domanda.
2. Per accedere alla linea di intervento "*Start-up*" è necessario essere in possesso dei requisiti descritti dall'Art. 5 e presentare una proposta di progetto secondo le modalità descritte dall'Art. 6.
3. Per accedere alla linea di intervento "*Premialità*" è necessario essere in servizio come professore di prima e di seconda fascia o ricercatore (a tempo indeterminato o a tempo determinato) presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio e presentare specifica domanda, redatta secondo l'Allegato 1 del presente Regolamento, specificando i propri valori degli indicatori m_1 , m_2 e m_3

per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) così come riportato sul Catalogo Istituzionale della Ricerca di Ateneo IRIS-UNIMOL alla data di presentazione della domanda.

Art 4. Attribuzione e uso del contributo di base

1. Il contributo di base (linea di intervento “*Contributo base*”) sarà attribuito calcolando una quota fissa per ciascun professore di prima e di seconda fascia e ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio.
2. Le quote della linea di intervento “*Contributo base*” assegnate ai professori e ricercatori del Dipartimento afferenti ad una specifica sezione di ricerca, saranno aggregate in un unico fondo e assegnate in capo al Coordinatore della Sezione. Tali risorse potranno essere utilizzate soltanto dagli afferenti alla Sezione ed eventuali collaboratori (e.g., dottorandi, borsisti, contrattisti di ricerca, tecnici e tecnologi di ricerca). La Sezione ha piena autonomia sulla distribuzione del fondo tra gli afferenti alla Sezione ed eventuali collaboratori. Su motivata richiesta da parte dei Coordinatori delle Sezioni, è possibile (i) spostare una quota o l'intero fondo da una Sezione ad un'altra oppure (ii) utilizzare una quota o l'intero fondo per incrementare il finanziamento di un progetto di ricerca.
3. Le spese finanziabili con tale fondo sono:
 - a) acquisto di materiale non inventariabile (e.g., materiale di laboratorio, cancelleria);
 - b) partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop, anche in assenza di lavori scientifici da presentare;
 - c) pubblicazioni di articoli;
 - d) correzione e revisione di testi in lingua straniera, per la successiva sottomissione a riviste e/o conferenze;
 - e) attrezzature hardware (e.g., notebook, tablet), opportunamente giustificate.
4. La somma residua non utilizzata del fondo di finanziamento di base potrà essere destinata ad incremento del medesimo fondo assegnato al singolo o alla Sezione nell'anno successivo.

Art 5. Attribuzione e uso del fondo progetti di ricerca

1. L'attribuzione del fondo relativo alla linea “*Start-up*” prevede la presentazione e la valutazione di proposte progettuali.
2. Possono concorrere alla ripartizione delle risorse del Fondo di Ricerca come proponenti di progetti di ricerca (linea di intervento “*Start-up*”) tutti i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato ed a tempo determinato in servizio presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio che non cessino dal servizio prima di 18 mesi dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
3. I progetti di ricerca possono essere presentati singolarmente o possono prevedere il coinvolgimento di più ricercatori, coordinati da un *Principal Investigator* (PI). Al gruppo di lavoro del progetto possono partecipare anche eventuali collaboratori (e.g., dottorandi, borsisti, contrattisti di ricerca, tecnici e tecnologi di ricerca), ma non in qualità di *Principal Investigator* (PI).

4. I progetti hanno una durata massima di dodici (12) mesi, più un'eventuale proroga di massimo dodici (12) mesi per motivate esigenze di ricerca. La proroga va richiesta all'UGQ entro tre (3) mesi dalla conclusione del progetto.
5. Ogni singolo partecipante potrà prendere parte a un solo progetto di ricerca. Alla selezione possono partecipare anche coloro che hanno già partecipato, sia in qualità di PI sia di componente di un gruppo di lavoro, ad un progetto finanziato alla tornata precedente.
6. Il finanziamento per i progetti di ricerca può essere utilizzato per le seguenti voci di spesa:
 - a) finanziamento o co-finanziamento di borse e/o assegni di ricerca;
 - b) partecipazione a convegni, conferenze, seminari e workshop, anche in assenza di lavori scientifici da presentare;
 - c) pubblicazioni di articoli in open-access;
 - d) correzione e revisione di testi in lingua straniera, per la successiva sottomissione a riviste e/o conferenze;
 - e) materiale di laboratorio e attrezzature hardware (e.g., notebook, tablet), opportunamente giustificate e solo se strettamente funzionali all'attività di ricerca.
7. Per i progetti finanziati sono ammesse eventuali variazioni di budget solo se opportunamente giustificate ed entro sei (6) mesi dalla data di inizio del progetto.

Art 6. Modalità di presentazione di progetti di ricerca

1. Le proposte di progetto dovranno essere presentate tramite le Sezioni di Ricerca del Dipartimento (Soggetto proponente) attraverso l'utilizzo di un'apposita procedura telematica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
2. Ogni proposta di progetto dovrà essere redatta secondo l'Allegato 2 del presente Regolamento e dovrà riportare, pena l'esclusione, le seguenti informazioni:
 - a) ambito del progetto (Settore/i scientifico disciplinare/i e Settore/i ERC);
 - b) soggetto proponente, ossia la Sezione di Ricerca che candida il progetto di ricerca;
 - c) obiettivi e innovazione rispetto allo stato dell'arte (max. 2.000 caratteri spazi esclusi);
 - d) metodologie da utilizzare per il raggiungimento degli obiettivi e cronoprogramma delle attività (max. 3.000 caratteri spazi esclusi);
 - e) risultati attesi (max. 2.000 caratteri spazi esclusi);
 - f) breve curriculum vitae del *Principal Investigator*;
 - g) l'eventuale gruppo di lavoro, se il progetto prevede il coinvolgimento di più ricercatori;
 - h) eventuali finanziamenti alternativi ottenuti sul tema di ricerca o presenza di una proposta progettuale sul medesimo tema di ricerca valutata positivamente ma non finanziata in altri bandi competitivi;
 - i) prospetto economico-finanziario del budget richiesto.

Art 7. Valutazione e selezione dei progetti di ricerca

1. La valutazione dei progetti è effettuata dalla Sezione di Ricerca indicata come Soggetto proponente dal *Principal Investigator*. Al termine della valutazione, ciascuna Sezione potrà

selezionare un numero massimo di progetti, secondo quanto indicato nel bando sulla base della disponibilità finanziaria.

2. Ciascuna Sezione di Ricerca ha piena autonomia nella definizione dei criteri e delle modalità di valutazione delle proposte ricevute. Tuttavia, la valutazione finale del progetto, oltre all'impatto e al livello di innovatività, nel rispetto dei principi generali riportati nell'Art. 1 del presente Regolamento, deve tenere conto di fattori premiali, quali:
 - a) non avere avuto finanziamenti per la stessa proposta progettuale nel biennio precedente;
 - b) non aver partecipato come PI ad un progetto di ricerca nel biennio precedente;
 - c) avere avuto una proposta progettuale sulla stessa tematica su bandi competitivi valutata positivamente ma non finanziata nel biennio precedente;
 - d) presenza di un PI con età inferiore a 40 anni;
 - e) intergenerazionalità dei componenti del gruppo di ricerca;
 - f) multidisciplinarietà della proposta.
3. La procedura di valutazione e selezione dei progetti dovrà concludersi entro 30 giorni dalla data di chiusura del Bando di selezione.
4. I progetti selezionati dalle Sezioni di Ricerca saranno inviati all'UGQ della Ricerca del Dipartimento che, sulla base della disponibilità finanziaria e dei criteri definiti nel bando, procederà ad attribuire i fondi e a determinare l'importo finanziabile per ciascun progetto.
5. L'elenco dei progetti ammessi al finanziamento, con il relativo budget, sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile dopo la conclusione dei lavori da parte dell'UGQ della Ricerca.

Art 8. Attribuzione e uso del Premio di Ricerca

1. Il Premio alla produzione scientifica (linea di intervento "Premialità") è assegnato sulla base dei criteri di seguito indicati. Dati i valori soglia degli indicatori m_1 , m_2 e m_3 di cui alle Tabelle della Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) e dati i valori dei corrispondenti indicatori del singolo docente v_1 , v_2 e v_3 , dichiarati nella richiesta presentata dal singolo docente o ricercatore, si assume quale parametro di riferimento per la valutazione del k-esimo docente il valore:

$$r(k) = r_1(k) + r_2(k) + r_3(k)$$

dove $r_i(k)$, se calcolabile, è dato dal rapporto tra $v_i(k)$ e $m_i(k)$ con $i = 1, 2$ e 3 .

2. Nel caso in cui uno dei tre valori $r_i(k)$ non è calcolabile per almeno uno dei ricercatori tra coloro i quali hanno presentato domanda, la valutazione è effettuata, per tutti i ricercatori, considerando esclusivamente i due migliori valori $r_i(k)$.
3. I valori soglia degli indicatori m_1 , m_2 e m_3 a cui fare riferimento per il calcolo del parametro r , sono quelli di seconda fascia per i ricercatori a tempo determinato ed indeterminato, di prima fascia per i professori associati, dei commissari per i professori ordinari.
4. Il Premio alla produzione scientifica sarà attribuito dal Consiglio di Dipartimento al ricercatore che avrà il valore di r più alto. In caso di *ex equo* il premio sarà assegnato al più giovane nel ruolo.
5. Il Premio alla produzione scientifica è destinato a coprire qualunque spesa funzionale all'attività di ricerca del beneficiario del premio.

6. Il beneficiario di un Premio alla produzione scientifica non può presentare domanda nelle due successive tornate.

Art 9. Rendicontazione delle attività e verifiche ex-post

1. I docenti che beneficeranno delle risorse del Fondo di Ricerca di Ateneo sono tenuti ad indicare, nei prodotti di ricerca derivanti dalla stessa, la fonte di finanziamento.
2. Il PI di un progetto di ricerca dovrà consegnare entro 30 giorni dalla chiusura di un progetto un rendiconto finanziario e una relazione dell'attività scientifica svolta.
3. Sulla base della relazione prodotta dal PI del progetto di ricerca, l'UGQ della Ricerca del Dipartimento esprimerà un giudizio sulle stesse, tenendo conto dei risultati attesi e dei prodotti della ricerca.
4. Il progetto di ricerca ha una durata di dodici (12) mesi con un'eventuale proroga di massimo dodici (12) mesi. Una eventuale somma residua non utilizzata del finanziamento ottenuto sarà riassorbita dal Dipartimento e destinata ad incremento del Fondo di Ricerca relativo all'anno successivo.
5. Nel caso di cessazione dal ruolo, trasferimento, o aspettativa a qualsiasi titolo nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca, il professore o il ricercatore decade dal beneficio economico e in assenza di un sostituto PI, la somma residua non utilizzata del finanziamento ottenuto sarà riassorbita dal Dipartimento e destinata ad incremento del Fondo di Ricerca relativo all'anno successivo.
6. Ai responsabili dei fondi della linea di intervento "*Contributo base*" e/o ai beneficiari del Premio per la produzione scientifica potrà essere richiesto un rendiconto finanziario relativo al finanziamento ricevuto.